

ORIGINALE

Deliberazione N. **35**

Data **28/05/2012**

COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: **Richiesta di riconoscimento della convenzione intercomunale per la gestione dei rifiuti quale ambito territoriale ottimale ai sensi dell'art. 3 bis D.L. 138/11 ovvero ai sensi degli artt. 199, 200 e 201 del D.Lgs 152/2006.**

L'anno **duemiladodici**, addì **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **18.45** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

- | | | |
|----|-----------------------------|-------------|
| 1. | REGGIO MARIA MADDALENA | Sindaco |
| 2. | POLI ROBERTO SANTO GIUSEPPE | Vicesindaco |
| 3. | PELLIZZARO EDI MARIA | Assessore |
| 4. | MORDENTE MARCELLO | Assessore |

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
4	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa MARIANTONIA CATALANO.

La Sig.ra Reggio Maria Maddalena, Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a discutere sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Richiesta di riconoscimento della Convenzione Intercomunale per la gestione dei rifiuti quale ambito territoriale ottimale ai sensi art. 3bis D.L. 138/11 ovvero ai sensi degli artt. 199, 200 e 201 del D.Lgs. 152/06

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il decreto legge 13/08/2011 n. 138, convertito con modifiche in legge 16/9/2011 n. 148, così come modificato dall'art. 25 del D.L. 1/12 convertito con modifiche dalla L. 27 del 24/3/12, il quale, all'art. 3bis, prevede che:

- ✎ le Regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012;
- ✎ le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati
- ✎ è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quelle indicate nella legge;

RICHIAMATO il D.Lgs. 152/06, che agli artt. 200 e 201 prevede che:

- La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale
- Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
- L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza;
- Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente.

DATO ATTO che la Regione Lombardia sulla base di quanto previsto dal co. 7 dell'art. 199 del D.Lgs. 152/06 ha adottato modelli alternativi di gestione dei rifiuti in deroga al modello degli Ambiti Territoriali nel Piano Regionale vigente;

CONSIDERATO che, in conseguenza delle modifiche legislative intervenute a livello nazionale in materia di servizi pubblici locali anche la Regione Lombardia nel piano regionale rifiuti in corso di predisposizione potrebbe prevedere l'individuazione di ambiti ottimali;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 26 marzo 2008 con la quale si approvava la Convenzione Intercomunale tra i comuni di Angera, Arsago Seprio, Bardello, Biandronno, Brebbia, Bregano, Cadrezzate, Cocquio Trevisago, Comabbio, Golasecca, Ispra,

Leggiuno, Malgesso, Mercallo, Monvalle, Osmate, Ranco, Sangiano, Sesto Calende, Somma Lombardo, Taino, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi, Vergiate, Vizzola Ticino avente come oggetto:

- lo sviluppo delle raccolte differenziate e la collocazione delle frazioni così recuperate;
- l'individuazione di un unico soggetto che svolga il servizio di gestione dei rifiuti, in modo da razionalizzare l'organizzazione dei servizi e ottenere una miglior capacità contrattuale;
- la realizzazione di piattaforme o centri di raccolta sovra comunali e la gestione standardizzata dei centri di raccolta comunali esistenti;
- la graduale uniformazione dei costi applicati ai cittadini, nel rispetto della normativa vigente;

e avente scadenza nell'anno 2013;

CONSIDERATO che alla stato attuale la Convenzione Intercomunale è composta dai seguenti 31 comuni per complessivi 117.033 abitanti al 31/12/11: Angera, Arsago Seprio, Barasso, Bardello, Biandronno, Brebbia, Bregano, Cadrezzate, Cocquio Trevisago, Comerio, Comabbio, Gavirate, Gemonio, Golasecca, Ispra, Leggiuno, Luvinata, Malgesso, Mercallo, Monvalle, Osmate, Ranco, Sangiano, Sesto Calende, Somma Lombardo, Taino, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi, Vergiate, Vizzola Ticino;

DATO ATTO che il giudizio sul conseguimento degli obiettivi proposti è positivo, e che nel corso del tempo l'individuazione di un unico soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti ha consentito di contenere le spese relative grazie alle economie di scala conseguite, nonché di uniformare le modalità di gestione dei servizi di raccolta sul territorio dei diversi comuni;

DATO ATTO che la Provincia di Varese annualmente pubblica un Rapporto sulla Gestione dei rifiuti urbani', che raccoglie una sintesi dei dati che rappresentano il complesso sistema di gestione dei rifiuti urbani nei 141 Comuni della Provincia di Varese; il rapporto è il risultato di una metodologia di rilevazione ed analisi dei dati che deriva dalla costruzione di un sistema sovraregionale informativo sui rifiuti - Osservatorio Rifiuti Sovraregionale - che costituisce un riferimento tra i più avanzati a livello nazionale;

PRESO inoltre atto dei dati risultanti dal 'Rapporto sulla Gestione dei rifiuti urbani' – anno 2010, ultimo anno per i quali sono disponibili al momento attuale i dati, risulta che:

- la Convenzione Intercomunale di Sesto ha un indice di efficienza della gestione dei rifiuti pari a 6,3
- l'indice di efficienza della gestione dei rifiuti conseguito è superiore al valore dell'intera Provincia di Varese, pari a 5,8
- l'indice di efficienza della gestione dei rifiuti conseguito è il migliore tra tutti quelli delle altre aggregazioni di comuni della Provincia di Varese (che variano tra un minimo di 5,2 e un massimo di 6)
- la Convenzione Intercomunale di Sesto ha una percentuale di raccolta differenziata pari al 64,2%
- la percentuale di raccolta differenziata raggiunta è superiore al valore dell'intera Provincia di Varese, pari a 59,1%
- la percentuale di raccolta differenziata raggiunta è tra le migliori rispetto a quelle delle altre aggregazioni di comuni della Provincia di Varese (che variano tra un minimo del 55,2% e un massimo del 65,8%)
- la Convenzione Intercomunale di Sesto ha un costo pro-capite complessivo del servizio pari a €/ab anno 89,10

- il costo pro-capite complessivo del servizio per i comuni della Convenzione è inferiore al valore dell'intera Provincia di Varese, pari a €/ab anno 101,94
- il costo pro-capite complessivo del servizio per i comuni della Convenzione è tra i più bassi rispetto a quelle delle altre aggregazioni di comuni della Provincia di Varese (che variano tra un minimo di €/ab anno 82,37 e un massimo di €/ab anno 132,16)

RITENUTO che i dati sopra elencati dimostrino che il servizio nell'ambito della Convenzione Intercomunale è svolto con criteri di efficacia, efficienza e economia rispetto ai valori medi dell'ambito provinciale;

DATO inoltre atto che i comuni appartenenti alla Convenzione Intercomunale costituiscono un ambito territoriale omogeneo e connotato da precise caratteristiche territoriali e socio-economiche che le differenziano dalle altre aggregazioni a livello provinciale e in particolare:

- presenza di turismo stagionale e di turismo residenziale (seconde case) legato al Lago Maggiore e ai Laghi minori sui quali quasi tutti i comuni della Convenzione si affacciano oppure sono contermini;
- assenza di territori montani;
- assenza di conurbazioni di grandi dimensioni
- presenza di urbanizzazione diffusa, con tessuto di piccole medie – imprese;
- presenza all'interno dei comuni della Convenzioni di grandi 'singolarità' che ne caratterizzano sia la tipologia di residenza, sia l'indotto: Centro di Ricerche europeo di Ispra, Malpensa 2, stabilimenti e centro formazione AGUSTA WESTLAND, con ad esempio esigenza di informazione multilingue.

RITENUTO pertanto interesse di questa amministrazione proseguire l'esperienza della Convenzione Intercomunale, impegnandosi a sottoscrivere una nuova convenzione alla scadenza di quella in essere; RITENUTO in ogni caso interesse di questa amministrazione proseguire l'esperienza della Convenzione Intercomunale, anche nel caso in cui la Regione modifichi i modelli alternativi di gestione dei rifiuti in deroga al modello degli Ambiti Territoriali sulla base di quanto previsto dal co. 7 dell'art. 199 del D.Lgs. 152/06, ovvero proceda alla definizione di ambiti territoriali ottimali ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e dal D.L. 138/11 convertito con modificazioni dalla L. 148/11 e s.m.i.;

VISTO il verbale dell'assemblea dei Sindaci in data 3/05/12 dal quale risulta che i comuni concordano nel richiede il riconoscimento della Convenzione Intercomunale per la Gestione Rifiuti come sub-ambito, al fine di trasmettere la richiesta alla Regione entro il 31 maggio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 e 3 bis della L. 138/11 e s.m.i..

RITENUTO pertanto, per i motivi sopra esposti, di avviare le procedure previste dall'art. 3-bis del D.L. 138/11, convertito con modificazioni dalla L. 148/11 e s.m.i. dando mandato al sindaco di sottoscrivere lettera di adesione per il riconoscimento della Convenzione Intercomunale per la gestione dei rifiuti quale ambito territoriale ottimale ai sensi art. 3bis D.L. 138/11;

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 31/03/2012 con cui venivano individuati i Responsabili dei Servizi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare quanto esposto in premessa.
- 2) Di proseguire l'esperienza della Convenzione Intercomunale per la Gestione dei Rifiuti.
- 3) Di impegnarsi a porre in essere tutte le procedure necessarie per la sottoscrizione di una nuova convenzione alla scadenza di quella in essere nel 2013.
- 4) Di avviare le procedure previste dall'art. 3-bis del D.L. 138/11, convertito con modificazioni dalla L. 148/11 e s.m.i. dando mandato al sindaco di sottoscrivere la lettera di adesione da inviare alla Regione Lombardia per il riconoscimento della Convenzione Intercomunale per la gestione dei rifiuti quale ambito territoriale ottimale ai sensi dell' art. 3bis del D.L. 138/11 convertito con modificazioni dalla L. 148/11 e s.m.i., ovvero ai sensi degli artt. 199, 200 e 201 del D.Lgs. 152/06.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.